

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE SINDROMI AUTISTICHE - A.S.A. ONLUS

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita tra genitori di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo, operatori del settore e simpatizzanti, l'Associazione di promozione sociale denominata:

ASSOCIAZIONE SINDROMI AUTISTICHE - A.S.A. ONLUS

con sede in via di Scopino, 18/ A nel Comune di Sesto Fiorentino (FI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie competono alla assemblea dei soci.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2 – (Durata)

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2071 (31.12.2071) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea degli associati.

ART. 3 - (Principi e scopi sociali)

L'associazione è un'istituzione apolitica e aconfessionale che, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge i seguenti scopi:

- A) Promuovere attività d'intervento, di prevenzione, di diagnosi, di abilitazione-riabilitazione, di assistenza e di sostegno rivolte alle persone affette da disturbi dello spettro autistico ed ai loro familiari. Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica degli individui con autismo e, più in generale, la promozione di qualsiasi intervento teso al miglioramento della qualità della vita degli individui affetti da disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari;
- B) Promuovere:
- L'istituzione di servizi assistenziali e di inserimento sociale per gli individui affetti da autismo;
 - Corsi di formazione e di specializzazione per gli operatori del settore;
 - I rapporti con enti pubblici, privati e organismi scolastici, allo scopo di realizzare progetti per l'integrazione educativa, sociale e lavorativa degli individui affetti da autismo;
 - Le relazioni con persone, enti, associazioni, organismi nazionali e sovranazionali

interessati allo studio ed alla ricerca sulle Sindromi da Alterazione Globale dello Sviluppo Psicologico;

- Il sostegno e la preparazione dei familiari di individui con autismo a mezzo di incontri periodici, individuali e collettivi.

C) Promuovere, ovunque se ne intraveda l'opportunità, l'istituzione di Centri Riabilitativi/Abilitativi Specializzati per le Sindromi da Alterazione Globale dello Sviluppo Psicologico/Disturbi dello spettro Autistico e la promozione di Centri ambulatoriali e/o residenziali per individui affetti da Autismo.

I Centri Riabilitativi/Abilitativi Specializzati nasceranno sulla base delle conoscenze teoriche e tecniche più aggiornate nella cura e nello studio dei pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico sotto la supervisione condotta presso l'Istituto di Psicotraumatologia e Psicodinamica di Firenze e, coordinati da uno dei soci fondatori, saranno organizzati come segue:

- la Direzione di ogni Centro sarà affidata ad un Direttore dei Servizi Psicologici e Riabilitativi ed a un Direttore Sanitario, entrambi scelti e nominati dal Consiglio Direttivo;
- Il direttore dei Servizi Psicologici e Riabilitativi è uno Psicologo iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi ed ha seguenti compiti:
 - Svolge compiti direzionali, formula le diagnosi e imposta la presa in carico riabilitativa e terapeutica finalizzata all'abilitazione e riabilitazione degli assistiti, organizzando i relativi programmi di lavoro;
 - E' referente delle attività educative, riabilitative e psicologiche del Centro;
 - Opera d'intesa con il Direttore Sanitario per quanto attiene alle parti che necessitano di collegamento;
 - Presenta al Consiglio Direttivo entro il 31 Gennaio di ogni anno una relazione conclusiva sulle attività svolte durante l'anno precedente e, entro la stessa data, presenta il programma di lavoro preventivo sia tecnico che economico onde consentire la stesura del bilancio di previsione per l'anno seguente;
 - Verifica l'idoneità degli operatori che operano nei Centri
- Il Direttore Sanitario è un medico al quale sono attribuiti i compiti previsti dalla vigente normativa igienico sanitaria ed in particolare:
 - Cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo;
 - Controlla la compilazione, l'aggiornamento e la conservazione delle cartelle cliniche ed ha la firma degli atti relativi alle presenze degli assistiti;
 - Verifica il corretto utilizzo ed adeguamento del corredo di "Pronto Soccorso" presente all'interno del Centro di Riabilitazione.

- Gli Operatori Tecnici sono Psicologi, Psicoterapeuti, Pedagogisti, Educatori Professionali e altri Tecnici della Riabilitazione, purchè di provata esperienza e capacità nel settore d'intervento sulle Sindromi Autistiche.

D) Promuovere la continua collaborazione, sinergia e confronto con le Istituzioni Sanitarie di riferimento, gli Specialisti ed i Consulenti del settore, i Comuni dove saranno situati i Centri.

Il finanziamento dell'Associazione e di ogni singolo Centro è costituito dai contributi che sono previsti, per le attività mediche, assistenziali e psicologiche finalizzate alla riabilitazione, dalle Istituzioni a tali fini preposte, dalle quote dei soci, dai contributi, dalle donazioni e dai lasciti.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre :

1. Richiedere contributi e sussidi a favore e/o previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività descritte, nonché partecipare a bandi, concorsi in campo nazionale ed internazionale;
2. Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 4 – Soci

4.1 – Tipologia dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, coloro che partecipano all'atto costitutivo e contribuiscono al fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
- soci ordinari con diritto di voto, i soci fondatori e coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono lo spirito e gli scopi.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di

soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

4.2 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

4.2.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

4.2.2 - L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione nei casi di:
 - mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso,
 - comportamento contrastante con gli scopi statutari,
 - persistente violazione degli obblighi statutari.

4.2.3 - L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.3 - Diritti e doveri dei soci

4.3.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.3.2 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, e, se maggiorenni, di votare, purché in regola con il pagamento del contributo; gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3.3 - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e ad attenersi agli eventuali regolamenti attuativi e alle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Tale obbligo grava anche su coloro che non hanno partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento corretto e conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art. 5 - Organi sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vicepresidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Il Revisore dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e gli organi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.6 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione.

Alla convocazione provvede il Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea è convocata a mezzo email o raccomandata da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, oltre che dal Consiglio Direttivo, dal Presidente quando lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci o il Revisore. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, come per la delibera di scioglimento dell'Associazione, nonché di incorporazione o di fusione, è tuttavia necessaria l'approvazione di almeno la metà più uno dei soci. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, dandone comunicazione scritta, o per email, al Consiglio Direttivo. Ogni Socio non può rappresentare più di tre Soci. L'assemblea dei soci può svolgersi anche attraverso consultazione individuale mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, su valutazione del Consiglio Direttivo. Il dibattito assembleare è ammesso anche via posta elettronica, su valutazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente. In loro assenza, l'assemblea designerà il proprio Presidente.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere il Revisore Unico dei Conti (se previsto);
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

7.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

7.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

7.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da conservare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

7.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il vice Presidente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può

essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- nominare gruppi di lavoro e ogni altro organismo cui affidare compiti specifici necessari all'attività dell'associazione, determinando i relativi compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. I componenti di tali organismi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio, con voto consultivo, se non hanno altro diritto a votare;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

In caso di decadenza di un Consigliere, il Consiglio sarà integrato dei componenti mancanti attingendo, in base al numero dei voti ricevuti, dalla lista dei non eletti alle ultime elezioni. Se vengono a mancare la maggioranza dei Consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 8- Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 9 – Altri organismi

9.1 - Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, anche scelto tra i non soci, può essere nominato dall'Assemblea

qualora un terzo dei soci ne ravveda la necessità. Il Revisore Unico dei Conti deve avere idonee e comprovate capacità professionali e la sua funzione è di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Il Revisore Unico dei Conti partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.2 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 10 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 11 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 12 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 6.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.